

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 233

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

28/04/2024 - 03:33

Indice

1. DDL S. 233 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 233	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 04/07/2023	11
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 04/07/2023	16
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) dell'11/07/2023	17
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 13/07/2023	24
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 20/07/2023	25
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (ant.) del 27/07/2023	26
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/08/2023	27
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 14/11/2023	30
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/11/2023	31
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) del 22/11/2023	32
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (pom.) del 28/11/2023	35

1. DDL S. 233 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 233

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 233

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTIELLO**, **DI GIROLAMO** e **GUIDOLIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2022

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di porre in essere una riorganizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari.

L'attuale disciplina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha notoriamente operato una soppressione delle sedi distaccate e una riduzione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica nonché incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.

Nell'attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribunali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione del principio di prossimità della giustizia.

Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'amministrazione pubblica operi al livello più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all'amministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.

In tale ottica, appare evidente che i criteri adottati dalla riforma del 2012 per la scelta delle sedi da salvaguardare non abbiano tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Senza considerare tale aggravio per gli utenti e per la comunità, si è finito per scaricare sui cittadini e sugli operatori del diritto il costo effettivo imposto dal risparmio di spesa pubblica.

Si pensi a tutti quei territori in cui non sono garantiti collegamenti, economici ed agevoli, tra tutto il bacino di utenza e la sede giudiziaria. Ad esempio a causa di specifiche caratteristiche geomorfologiche ovvero dell'assenza di infrastrutture viarie e ferroviarie adeguate.

Rileva in tali termini, non solo a parere di chi scrive, una lesione del principio di uguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione) non potendo garantire il medesimo accesso alla fruizione del servizio pubblico e all'esercizio dei propri diritti a tutti i cittadini.

Nel dettaglio i diritti coinvolti attengono al diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e all'effettività della tutela giurisdizionale (articolo 111 della Costituzione), intesi come diritto di accedere alle medesime condizioni alla giustizia per ottenere piena tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Pertanto appare necessario rafforzare il diritto di accesso alla giustizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella scelta delle sedi da riattivare.

Tali criteri tengono conto, come accennato, sia delle specificità territoriali, come ad esempio collegamenti o densità abitativa, sia della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero

di detenuti. A questi si aggiungono criteri che considerino il cosiddetto tasso di impatto della criminalità e la necessità di assicurare la presenza dello Stato attraverso presidi di giustizia. Affinché non sia più possibile tralasciare gli effetti dell'allontanamento delle istituzioni dalle comunità disagiate, nella consapevolezza che la presenza delle sedi giudiziarie può generare sul senso di sicurezza e tutela percepito dalla collettività.

Per tali motivi si ravvisa l'urgente necessità di un intervento legislativo, che incida sui criteri di scelta delle sedi da riattivare, al fine di razionalizzare il sistema della giustizia. Abbandonando logiche strettamente numeriche e privilegiando, al contrario, valutazioni contestuali, che individuino la necessità di riaffermare e garantire il valore della giustizia in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del seguente principio e criterio direttivo: valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, oppure di riattivare una o più sedi di tribunali soppresse come sezioni distaccate tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

b) nei contesti provinciali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'ottenimento di risultati efficaci, equi e prevedibili anche in relazione ai carichi di lavoro e al relativo tasso di smaltimento, valutare l'opportunità di riattivazione di sedi tribunali soppresse, tenuto anche conto dell'edilizia giudiziaria già esistente;

c) prevedere un'adeguata disciplina transitoria ai sensi della quale i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservino la loro efficacia relativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali adottati prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei

decreti legislativi medesimi.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale, e l'avvocato Riccardo Lanzo, esperto in social network.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizioni del Direttore della Polizia Postale e di un esperto in social network

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del Direttore della Polizia Postale, dottor Ivano Gabrielli, e di un avvocato esperto in *social network*, avvocato Riccardo Lanzo.

Interviene il dottor Ivano GABRIELLI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [RASTRELLI](#) (FdI) e [VERINI](#) (PD-IDP), ai quali replica il dottor GABRIELLI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Gabrielli per il suo intervento.

Interviene quindi l'avvocato Riccardo LANZO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), [BAZOLI](#) (PD-IDP) e il [PRESIDENTE](#) (FdI), ai quali replica l'avvocato LANZO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Lanzo per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Il [PRESIDENTE](#) constatato che non vi sono iscritti a parlare nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo, propone pertanto di rinviare il seguito della procedura informativa alla seduta già convocata per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Discussione e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, che si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti - non superiori a 5.000 euro - riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Più nel dettaglio il provvedimento consta di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TU spese di giustizia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del TU spese di giustizia, per estendere il regime agevolato già contemplato con riguardo alle cause di lavoro e previdenza, anche alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

L'articolo 9, comma 1-*bis* del TU spese di giustizia disciplina - occorre rammentare - il contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo TU (tale importo è attualmente pari a euro 12.838,01 e quindi al di sotto della soglia di reddito di euro 38.514,03 i procedimenti in questione sono esenti dal contributo unificato).

Al di sopra di tale soglia di esenzione: per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 43 (*ex* articolo 13, comma 1, lettera *a*) TU spese di giustizia); per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto della metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (*ex* articolo 13, comma 3 TU spese di giustizia).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 13, comma 3 del TU spese di giustizia, inserendo fra le controversie per le quali è previsto una riduzione della metà del contributo unificato anche quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Da ultimo il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro, l'esonero da ogni spesa e tassa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 233 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 233 che reca una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. Anche questa proposta, pertanto, come le altre già all'esame della Commissione, è diretta a ridefinire gli assetti territoriali degli uffici giudiziari e riattivare alcune sedi soppresse; diversamente dagli altri disegni di legge, tuttavia, non modifica direttamente il decreto legislativo n. 155 del 2012.

Nella relazione illustrativa si sottolinea la necessità dell'intervento normativo proposto segnalando che nell'attuazione pratica la riduzione quantitativa dei tribunali operata con il citato decreto legislativo n. 155 ha comportato una lesione del principio di prossimità della giustizia, poiché la riforma non ha tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento - anche in ragione dell'assenza di infrastrutture viarie o ferroviarie adeguate - ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede che, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p) e q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di un ulteriore principio e criterio direttivo consistente nel valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento.

Il successivo comma 2 indica ulteriori specifici criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che tengono conto delle specificità dei diversi contesti territoriali in cui riattivare i tribunali soppressi. Nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, il legislatore delegato è chiamato a valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppressi, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, oppure di riattivare una o più sedi di tribunali soppressi come sezioni distaccate tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva (comma 2, lettera *a*). Nei contesti provinciali caratterizzati invece da una elevata concentrazione di imprese, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'ottenimento di risultati efficaci, equi e prevedibili anche in relazione ai carichi di lavoro e al relativo tasso di smaltimento, il Governo è chiamato a valutare, nell'esercizio della delega,

l'opportunità di riattivazione di sedi tribunali soppresse, tenuto anche conto dell'edilizia giudiziaria già esistente (comma 2, lettera *b*).

La lettera *c*) del comma 2 delega inoltre il Governo a prevedere una disciplina transitoria al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

Il comma 3 dell'articolo unico disciplina le procedure per l'esercizio della delega, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi; in ogni caso il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (*cf.* comma 4)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 233 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), rimarcando l'opportunità di congiungere anche l'esame del disegno di legge n. 698, d'iniziativa della senatrice Bizzotto e di altri e relativo all'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione prospettata dalla senatrice Stefani potrà essere approfondita in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli e ripropone il testo unificato adottato nella XVIII Legislatura dalla 10a Commissione per i disegni di legge nn. 169 e 739.

Gli articoli che recano disposizioni che presentano specifici profili di competenza della 2a Commissione sono l'articolo 2 e l'articolo 17.

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca al comma 1 la definizione di «pane» inteso come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata utilizzando il lievito di cui al successivo articolo 9; il comma 2 individua le diverse denominazioni aggiuntive del pane, suddividendolo in «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre». I commi da 3 ad 8 individuano invece una serie di prescrizioni aggiuntive e divieti per l'utilizzo delle diverse denominazioni, al fine di assicurare una corretta informazione al consumatore ed evitare che questi possa essere tratto in inganno. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 del provvedimento, il comma 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 salvo che il fatto costituisca reato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede invece che la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del disegno di legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano anche i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative ulteriori stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la violazione delle disposizioni del disegno di legge medesimo, ad esclusione delle sanzioni amministrative previste dal citato articolo 2. È previsto infatti, dal successivo articolo 18, che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi contenuti nella proposta di legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e che le disposizioni della legge stessa si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 188 e connessi

Riunione n. 1

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

Relatore: [RAPANI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 17

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lorenzo Del Boca, Presidente, e il dottor Pierluigi Roesler Franz, esperto, della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizione del Presidente e di un esperto della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del Presidente, dottor Lorenzo Del Boca, e dell'esperto, dottor Pierluigi Roesler Franz, della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

Interviene il dottor Pierluigi ROESLER FRANZ, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [RASTRELLI](#) (Fdl) e [VERINI](#) (PD-IDP), ai quali replica il dottor ROESLER FRANZ.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Roesler Franz per il suo intervento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e trasmessi alla Commissione giustizia per il parere.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione giustizia si segnalano i seguenti emendamenti:

gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 che prevedono disposizioni in materia di magistratura onoraria,

13.0.1 e 13.0.2 che ai rispettivi commi 5 e 6 intervengono per prorogare i contratti all'ufficio del processo sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.

Gli emendamenti 18.1 e 18.2, rispettivamente ai commi 1-*sexies* e 2-*quater*, individuano quali autorità responsabili in materia di reati di terrorismo in relazione all'applicazione dei regolamenti UE nn. 2017/2226 e 2018/1240 anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le procure della Repubblica. L'emendamento 18.3 testo 2 in materia di visto d'ingresso rilasciato per motivi umanitari al comma 6 reca la disciplina per il procedimento di impugnazione in caso di rigetto della domanda. L'emendamento 18.0.1 reca modifiche alla legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo con riferimento agli articoli 18-*bis* (Motivo di rifiuto facoltativo della consegna) e 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissioni in casi particolari).

Gli emendamenti 20.1 e 20.2 intervengono per modificare il testo del decreto-legge in relazione al rilascio e al ritiro del passaporto al genitore avente prole minore.

L'emendamento 24.0.2 interviene sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario. Si segnalano in particolare le lettere g), e l) che introducono sanzioni amministrative pecuniarie.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SISLER](#) (*FdI*) illustra l'affare assegnato n. 182, concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n.1).

Il documento riguarda la Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa dal Governo alle Camere l'8 giugno 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021.

La Terza Relazione si articola in due Sezioni: la Prima Sezione reca un consuntivo e l'*assessment* dei traguardi e obiettivi relativi al secondo semestre 2022, nonché quelli da raggiungere nel primo semestre 2023. La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle Riforme e degli Investimenti del PNRR, reca, per ciascuno di essi, schede sul relativo stato di attuazione.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, vengono in rilievo i paragrafi 3.2 e 4.4 della Prima Sezione, ed il Capitolo XII della Seconda Sezione.

Con riferimento alla Prima Sezione, il paragrafo 3.2 dà conto dei risultati raggiunti nel 2022, segnalando in particolare i due decreti legislativi di attuazione delle leggi delega di riforma del processo civile e penale, la definizione delle procedure di insolvenza, la prima *tranche* delle assunzioni per l'ufficio del Processo, e il completamento della riforma delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Il completamento di queste riforme ha rappresentato una delle scadenze più importanti della rata PNRR del dicembre 2022.

Il paragrafo 4.4 invece indica i traguardi da realizzare nel primo semestre 2023 con riferimento alla riforma della giustizia, che consistono nell'adozione di tutti i regolamenti e delle norme di diritto derivato necessari per l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale di cui ai decreti legislativi rispettivamente n. 149 del 2022 e 150 del 2022 (si tratta di circa venti misure attuative).

Il Capitolo XII della Seconda Sezione dà conto dello stato e delle modalità di attuazione delle singole misure di competenza del Ministero della Giustizia.

Con riferimento alla Riforma del Processo Civile si dà conto dell'approvazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e del successivo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dalla Legge di Bilancio 2023. La normazione dell'ufficio per il processo è stata attuata attraverso il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, in vigore dal 1° novembre 2022.

La Relazione segnala che gli atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo civile sono già stati tutti individuati e condivisi con la Commissione europea e che sono in corso le interlocuzioni con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. In relazione alla riforma del processo civile, sono in corso i lavori per l'adozione dei 15 atti attuativi (di cui 7 decreti regolamentari).

Per il monitoraggio continuo degli effetti di lungo periodo della riforma il Ministero ha definito e diffuso a livello territoriale specifici strumenti statistici. Gli esiti del monitoraggio relativo al numero di cause pendenti che fanno parte del cosiddetto "arretrato Pinto" dinanzi ai Tribunali ordinari civili e alle Corti di Appello e ai tempi medi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali (cosiddetto *disposition time*), sono stati condivisi con tutti i distretti di Corte di Appello. I dati definitivi 2022 segnalano valori più bassi rispetto alla *baseline* 2019 per tutti gli indicatori PNRR, in specie: riduzione dell'arretrato in Tribunale del 9,3 per cento, riduzione dell'arretrato in Corte di Appello del 28,3 per cento, riduzione del *disposition time* dell'11,8 per cento.

Al fine di garantire il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi PNRR l'articolo 41 del decreto-legge n. 36 del 2022, ha previsto l'istituzione, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato è stato costituito con decreto ministeriale del Ministro della Giustizia del 29 settembre 2022.

La Riforma del processo penale prevede nel lungo periodo di ridurre del 25 per cento i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. La legge-delega di riforma del processo penale, legge 27 settembre 2021, n. 134, è stata attuata attraverso il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

Gli atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo penale sono già stati tutti individuati e condivisi con la Commissione europea e sono in corso le interlocuzioni con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. In particolare, sono in corso i lavori per l'adozione degli otto atti attuativi (di cui un decreto regolamentare).

Per il monitoraggio continuo degli effetti di lungo periodo della riforma del processo penale il Ministero ha definito e diffuso a livello territoriale specifici strumenti statistici. Gli esiti del monitoraggio relativo ai tempi medi di trattazione di tutti i procedimenti penali (cosiddetto *disposition time*) sono stati condivisi con tutti i distretti di Corte di Appello. I dati definitivi del 2022 manifestano, per il *disposition time*, un miglioramento tale da assorbire le difficoltà che tale indicatore ha accumulato nel 2021 e nel 2020 (anni di crisi pandemica). Il miglioramento registrato (-10 per cento), infatti, riporta finalmente i valori dell'indicatore al di sotto della *baseline* del 2019.

In relazione alla riforma del quadro in materia di insolvenza la Relazione segnala il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Per quanto riguarda l'attuazione della riforma, in data 29 dicembre 2022 è stato adottato il decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro delle Imprese e del *Made in Italy* recante l'istituzione di Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, che si è riunito in prima istanza in data 21 aprile 2023.

Sono stati adottati, e sono in corso di adozione, gli ulteriori atti attuativi previsti dalla riforma. Inoltre, con il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono state introdotte misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata.

Con riferimento alla riforma delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, che ha come obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di

ricorsi alla Corte di Cassazione, il ministero della Giustizia ha una competenza limitata all'ultima fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. La riforma della giustizia tributaria è stata attuata con legge 31 agosto 2022, n. 130 ed è entrata in vigore il 16 settembre 2022. La normativa si pone come obiettivi principali, tra l'altro, proprio la riduzione dei tempi di giacenza dei ricorsi in Cassazione, la contrazione della propensione all'impugnazione delle pronunce di merito, l'incremento di efficienza delle strutture amministrative a sostegno della funzione giurisdizionale tributaria, la professionalizzazione del giudice tributario, anche al fine di migliorare il livello qualitativo delle sentenze e incidere, anche in questo modo, sulla propensione all'impugnazione. La nuova normativa mira, inoltre, a facilitare l'accesso alle banche dati della giurisprudenza tributaria per incrementare l'uniformità delle pronunce rese in fattispecie analoghe e rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, anche attraverso l'introduzione di nuovi istituti processuali.

Infine, con riferimento all'obiettivo di Digitalizzazione del ministero della giustizia la riforma prevede che sia istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare). È inoltre prevista la creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione, la cui fruibilità richiede la costruzione di un portale che ne agevoli l'inserimento e la consultazione della relativa documentazione.

Con riferimento alla realizzazione degli sviluppi *software* abilitanti all'obbligatorietà del processo civile telematico per la Corte di Cassazione, Giudici di Pace ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la Relazione segnala che per quanto riguarda la Corte di Cassazione tutti gli sviluppi *software* sono stati completati, confermando l'avvio dell'obbligatorietà del processo civile telematico al 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda i Giudici di Pace, nel corso del 2022 sono stati realizzati e completati tutti gli sviluppi necessari per abilitare il processo civile telematico e allo stato attuale si sta procedendo con sperimentazioni sul territorio.

In relazione al processo penale telematico, che richiede la realizzazione di una soluzione *software* che permetta la redazione, firma e deposito digitale telematico, da attuare sul flusso PM - GIP, insieme al completamento del deposito e consultazione atti da parte degli avvocati, la Relazione segnala che la riforma del processo penale ha anticipato l'obiettivo della disponibilità degli atti sul Portale Deposito Atti Penali al 30 giugno 2023. La fase successiva prevede una sperimentazione della soluzione per circa 6/9 mesi in diverse Procure della Repubblica e relativi Tribunali.

La terza parte della missione relativa alla digitalizzazione richiede la realizzazione di una banca dati delle decisioni civili, aperta e pienamente accessibile a tutti i cittadini. Il ministero ha avviato un percorso di definizione di una nuova infrastruttura dedicata proprio a questa banca dati.

Il Capitolo XII della Seconda Sezione dà infine conto degli specifici investimenti previsti in relazione all'attuazione del PNRR per il ministero della giustizia.

Per la costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia è previsto un investimento di un importo complessivo pari a 411.739.000 euro, al fine di realizzare l'efficientamento energetico degli edifici giudiziari, riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e a razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare, concentrando in edifici unitari sia le principali funzioni che i servizi annessi a ciascuna Sede giudiziaria. La misura si pone l'obiettivo di intervenire, entro il primo trimestre del 2026, su almeno 48 edifici dislocati in diverse aree geografiche, efficientando 290.000 mq.

Per le procedure di assunzione per i tribunali civili e penali è previsto invece un investimento dell'importo complessivo di 2.268.050.053,73 euro. Ponendosi in stretta connessione con le riforme processuali nei settori civile e penale, quella dell'Ufficio per il processo (UPP) è la misura organizzativa più rilevante, non solo in termini di investimento finanziario, ma anche per finalità e obiettivi assegnati nell'ambito del PNRR. Lo strumento organizzativo, il cosiddetto "Ufficio per il processo", consiste nell'istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per portare all'attenzione della Commissione le preoccupazioni che stanno emergendo in relazione al decreto ministeriale relativo al deposito telematico degli atti nell'ambito del processo penale, che dovrebbe divenire obbligatorio a partire dal 20 luglio prossimo. Se è vero che la digitalizzazione ed il deposito telematico degli atti ha consentito una semplificazione nel lavoro degli operatori della giustizia e quindi dovrebbe portare a una riduzione dei tempi del processo, riterrebbe opportuno prevedere in ogni caso un periodo transitorio che consenta il deposito sia telematico che cartaceo nell'ambito del processo penale. Osserva infatti che alcuni tribunali non sono ancora dotati delle necessarie risorse tecniche per assicurare la piena funzionalità del meccanismo del deposito telematico. A ciò si aggiunga che il deposito telematico è previsto solo per gli avvocati, mentre i pubblici ministeri potranno continuare a procedere al deposito in forma cartacea, con l'ulteriore complicazione che la persona offesa o il suo difensore dovranno recarsi in ogni caso negli uffici del tribunale o della procura per visionare gli atti che li riguardano. Infine, dal punto di vista pratico, esprime preoccupazione rispetto al fatto che per procedere al deposito telematico occorre che gli avvocati siano accreditati da parte della cancelleria penale: a causa dei tempi ristretti e dell'assenza di una disciplina transitoria potrebbero verificarsi disguidi tecnici per gli avvocati che dovranno effettuare tali depositi all'interno del processo penale, per sua natura di estrema delicatezza.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) aderisce alle preoccupazioni espresse nell'intervento del senatore Potenti. In alcuni tribunali, infatti, il processo telematico è fallito e si è tornati al cartaceo. Poiché la riduzione dei tempi della giustizia e la digitalizzazione rappresentano delle priorità per il sistema paese in relazione al PNRR, rassegna le sue preoccupazioni sul punto al rappresentante del governo, affinché attraverso il confronto con tutti gli operatori e con il Parlamento si possa giungere alla definizione delle migliori soluzioni tecniche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(698) Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre

2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 233, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 698 e 748, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore [RAPANI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge n. 698 che reca l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Nel dettaglio, il comma 1 è diretto ad istituire il Tribunale della Pedemontana e la Procura della Repubblica relativa. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana permetterebbe il ripristino di un servizio territoriale essenziale, dal momento che il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha soppresso per la regione Veneto le sedi del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nonché le sezioni distaccate di Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave e Schio. Inoltre - come evidenziato sempre nella relazione illustrativa - solo nel territorio di Bassano del Grappa la costituzione di un tribunale della Pedemontana garantirebbe il riutilizzo di strutture in disuso come l'edificio denominato «Cittadella della Giustizia», un'opera di 11.000 metri quadri, che sarebbe destinata a servire 72 comuni e oltre 500.000 abitanti, che verrebbero ridestinati dalla loro appartenenza attuale ai fori di Vicenza, Padova e Treviso, e che troverebbero una più vicina allocazione nell'area pedemontana, nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione ovvero nel più ampio decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato.

Il comma 2 del disegno di legge elenca i Comuni per cui avrebbe giurisdizione l'istituendo Tribunale. Il successivo comma 5 dispone che alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dal comma 2 gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti alla competenza del tribunale ordinario della Pedemontana sono devoluti al tribunale medesimo, ad eccezione delle cause civili già assegnate in decisione e dei procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento.

L'articolo 1, ai commi 6 e 7, prevede infine - analogamente a quanto previsto dai disegni di legge in materia di riforma della geografia giudiziaria d'iniziativa di diversi Consigli regionali, già all'esame della Commissione - che le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture saranno a carico del bilancio della regione Veneto, mentre le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimarranno a carico dello Stato.

Il provvedimento risulta pertanto connesso, negli obiettivi, alla riforma della geografia giudiziaria, già oggetto dei disegni di legge nn. 188, 233, 298, 360, 477, 652, 659 e 710, attualmente esaminati in Comitato ristretto. Per queste ragioni si propone la congiunzione dell'esame ai disegni di legge 188 e connessi, al fine di predisporre un testo unificato dei provvedimenti.

Illustra quindi il disegno di legge n. 748, d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia, che interviene sulla riforma della cosiddetta "geografia giudiziaria" (decreto legislativo n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi come i disegni di legge AS 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710, già all'esame della Commissione.

Il disegno di legge, che si compone di tre articoli, ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652, 659 e 710, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il **PRESIDENTE** fa presente che nelle sedute già convocate per domani, mercoledì 12 luglio, e dopodomani, giovedì 13 luglio, dovranno concludersi gli interventi nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo. Al termine del dibattito gli estensori del documento, procederanno all'individuazione dei contenuti dello stesso.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **SALLEMI** (*FdI*) chiede di poter intervenire per rilevare come, ancora una volta, i senatori del Gruppo del Partito Democratico all'atto dell'ingresso in Commissione del sottosegretario Delmastro Delle Vedove abbiano abbandonato l'aula. Pur avendo i parlamentari del PD la libertà di manifestare il proprio dissenso nelle forme che ritengono più opportune, il Gruppo di Fratelli d'Italia non può tuttavia che ribadire la propria fiducia e la propria stima nei confronti del sottosegretario Delmastro Delle Vedove che, peraltro, sta consentendo alla Commissione di svolgere regolarmente i propri lavori in qualità di rappresentante del Governo.

Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*) intervenendo sul medesimo tema sottolinea come la Commissione abbia il diritto di poter lavorare nel suo *plenum*, dove maggioranza e opposizione possano confrontarsi nella normale dialettica democratica. Rinunciare a tale dialettica abbandonando i lavori, pur rientrando certamente questa azione tra quelle possibili di manifestazione del dissenso, rischia tuttavia di provocare un *vulnus*, ancorché di carattere non formale, ai lavori di un organismo importante come la Commissione giustizia, che dovrebbero svolgersi nella manifestazione più piena di tutte le posizioni. Invita pertanto il Presidente a farsi carico di una possibile ricomposizione della situazione.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) si associa alle dichiarazioni dei senatori Sallemi e Rastrelli auspicando che la vicenda, anche giudiziaria, del sottosegretario Delmastro Delle Vedove possa risolversi nel migliore dei modi e nel tempo più breve, e sottolinea il proprio stupore nei confronti della protesta di quei membri della Commissione giustizia che hanno abbandonato i lavori, che pure ben dovrebbero conoscere il valore del principio della presunzione di innocenza. Auspica pertanto una ricomposizione con i senatori del Gruppo del PD affinché la Commissione possa tornare a lavorare con la presenza di tutti i suoi componenti e dei rappresentanti del Governo.

Interviene quindi il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) che, associandosi a quanto espresso dai senatori intervenuti, auspica a sua volta un intervento del Presidente affinché la Commissione possa tornare a lavorare con la partecipazione di tutti i Gruppi che, pur dai banchi dell'opposizione, contribuiscono a un dibattito politico pieno che veda coinvolte tutte le proposte.

Il **PRESIDENTE**, auspicando a sua volta una ricomposizione della situazione, assicura che si farà carico, per la parte che le compete, di poter riportare i lavori della Commissione alla loro ordinarietà, all'interno della quale il contributo di idee, anche di carattere tecnico, del Partito Democratico si è sempre rivelato essenziale per tutti i provvedimenti che sono stati fin qui approvati.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 13/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 188 e connessi

Riunione n. 2

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023

Relatore: [RAPANI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11

(188) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(233) *CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari*

(298) *FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

(360) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(652) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(659) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(698) *Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana*

(710) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(748) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 20/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 188 e connessi

Riunione n. 3

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

Relatore: [RAPANI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10

(188) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(233) *CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari*

(298) *FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

(360) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(652) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(659) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(698) *Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana*

(710) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(748) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (ant.) del 27/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 188 e connessi

Riunione n. 4

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023

Relatore: [RAPANI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10,30

(188) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(233) *CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari*

(298) *FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

(360) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(652) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(659) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(698) *Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana*

(710) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(748) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

74ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge, all'esame in sede primaria della 9a Commissione permanente ed assegnato alla Commissione Giustizia per il parere, recante disposizioni finalizzate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a rimuovere gli ostacoli regolatori e di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Ricorda altresì che, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge è presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, dal Governo stesso, su proposta del ministro delle Imprese del *Made in Italy*, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata autorità ai medesimi fini.

Il disegno di legge è composto da 10 articoli. Per le parti di competenza si segnala anzitutto l'articolo 4, concernente disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale nel quale, al comma 1, lettera *b*) si prevede sia disciplinato un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'ARERA, dall'AGCM, dal Garante per la protezione dei dati personali o dall'Agenzia delle dogane.

L'articolo 5 prevede, ai commi da 1 a 3 una nuova disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Ai commi da 4 a 6 prevede un regime transitorio e derogatorio destinato a cessare il 31 dicembre 2025. Il comma 7, infine, dispone le abrogazioni funzionali a garantire la conformità della disciplina nazionale al diritto dell'Unione europea. Al riguardo si ricorda che la disciplina nazionale sul tema è stata più volte soggetta a pronunce giurisdizionali dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che hanno disposto la disapplicazione delle decisioni delle autorità territoriali competenti prese sulla scorta di norme nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione europea e segnatamente con la cosiddetta direttiva Bolkestein e per la ricostruzione delle quali si rinvia, per completezza, alla nota del servizio studi. L'articolo 8 concernente il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, estende il sindacato giurisdizionale amministrativo sulle decisioni sanzionatorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino margini di opinabilità. In

particolare, interviene sull'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 3 del 2017, prevedendo la soppressione della limitazione del sindacato giurisdizionale sui profili tecnici posti a fondamento delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai soli profili che non presentino un "oggettivo margine di opinabilità". Al riguardo appare opportuno ricordare che la Corte europea dei diritti dell'Uomo si è espressa nel senso della necessità di un sindacato pieno sull'operato e sulle relative decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in ossequio ai principi di pienezza e effettività della tutela giurisdizionale, convenzionalmente tutelati dall'articolo 6 CEDU.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(698) Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore, senatore [RAPANI](#) (FdI), dà brevemente conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo facendo presente che è già stata elaborata una prima bozza di testo unificato che tuttavia dovrà essere ulteriormente precisata in relazione alle osservazioni inviate da alcuni Gruppi. Informa quindi che alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva proporrà all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi lo svolgimento di una serie di audizioni, sia di rappresentanti politici che tecnici del ministero della Giustizia per acquisire informazioni sulla situazione della geografia giudiziaria e sugli effetti della riforma del 2012 in merito all'efficienza dell'attuale organizzazione dei distretti giudiziari, sia degli enti territoriali che hanno chiesto il ripristino di alcune sedi soppresse. Fa inoltre presente che si renderanno necessari alcuni

sopralluoghi al fine di verificare la possibilità di ripristino di queste sedi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è svolto ieri si è convenuto di procedere a un ciclo di audizioni di carattere informale sul disegno di legge n. 808. Pertanto entro il 25 agosto i Gruppi dovranno comunicare alla Presidenza i soggetti che ciascuno intende audire.

Si è inoltre convenuto di iniziare le audizioni immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva secondo quanto indicato dalla Conferenza dei Capigruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,35

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA CAPPELLARI, SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 188 E CONNESSI (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,20

AUDIZIONI DEL DOTTOR STEFANO SCARAMELLI, VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR LORENZO SOSPIRI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO, DEL DOTTOR GENNARO OLIVIERO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, E DELLA DOTTORESSA LOREDANA CAPONE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 188 E CONNESSI (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023
99ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Schifone e Foti, già approvato dalla Camera, assegnato alla 7ª Commissione permanente e su cui la Conferenza dei Capigruppo ha approvato la deroga prevista dall'articolo 126, comma 12.

Il provvedimento reca l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, cosiddette STEM (acronimo dall'inglese di «*science, technology, engineering and mathematics*»).

L'articolo 1 istituisce, per i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno la «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche» (STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La relazione illustrativa del provvedimento presentata alla Camera chiariva che la Settimana nazionale è fissata «tenuto conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza».

L'articolo 2 reca le finalità che si intendono perseguire. In particolare, il comma 1, precisa che la Settimana è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.

Il comma 2 descrive le finalità delle iniziative da realizzare tra cui, ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, rileva la lettera *m*) individua quella di promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Di interesse rispetto agli argomenti trattati dalla Commissione, risulta anche la lettera *l*) che prevede l'attivazione di specifici percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Il comma 3, reca la copertura degli oneri, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Non avendo osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo. Finalità dell'intervento legislativo è il contrasto del fenomeno dello "sciacallaggio, inteso come azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o più in genere da disgrazie".

Nel merito, il comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 625 del codice penale aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali (comma 1, numero 8-*quater*).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di furto anche nel caso in cui ricorra la nuova circostanza aggravante dell'aver approfittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali, di cui al numero 8-*quater* del comma 1 dell'articolo 625 del codice penale.

Infine il comma 3 dell'articolo unico del provvedimento modifica il terzo comma dell'articolo 624-*bis* che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, intervenendo sulle sanzioni previste per le condotte aggravate. L'articolo 624-*bis* del codice penale disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Ambedue le condotte sono punite con la pena della reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Per le condotte aggravate (terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale) è invece prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

Il disegno di legge inasprisce le pene per le condotte aggravate di cui al terzo comma, prevedendo: la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze aggravanti speciali di cui al primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale e la pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL [PRESIDENTE](#) informa che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza allargato a tutti i membri della Commissione di giovedì 16 novembre, convocato per le audizioni sui disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, il sottosegretario Ostellari, a nome del Governo, aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge sul tema da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario OSTELLARI interviene per ribadire, anche in sede formale, l'intenzione del Governo di presentare in tempi brevi alle Camere un disegno di legge delega sul tema della riforma della geografia giudiziaria.

Per chiedere chiarimenti al Governo intervengono i senatori [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), [BERRINO](#) (FdI), [VERINI](#) (PD-IDP) e [SIGISMONDI](#) (FdI).

Il sottosegretario OSTELLARI fornisce i chiarimenti richiesti, informando altresì che il disegno di legge, sul cui testo gli uffici del Ministero stanno già lavorando, potrebbe essere presentato già nelle prime settimane dell'anno 2024.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto, ferme restando le audizioni già calendarizzate, di sospendere l'esame dei disegni di legge sulla geografia giudiziaria, al fine di poter svolgere l'istruttoria anche sul testo che sarà presentato dal Governo.

IL [PRESIDENTE](#) informa altresì che nello scorso Ufficio di Presidenza il senatore Bazoli aveva richiesto la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'intelligenza artificiale e della sua applicazione nei sistemi giudiziari.

Al riguardo, comunica che sia la 7ª che l'8ª Commissione hanno già iniziato indagini conoscitive sul tema dell'intelligenza artificiale, con specifico riferimento però alle materie di competenza di ciascuna Commissione.

Chiede pertanto ai senatori del Gruppo del Partito democratico di circoscrivere per quanto possibile l'ambito dell'indagine ed articolare un programma, con l'indicazione dei soggetti da audire, in modo da poterlo sottoporre alla Commissione per la deliberazione e quindi alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che quello dell'intelligenza artificiale rappresenti il tema del presente e del futuro. In particolare, la sua applicazione nei sistemi giudiziari - come sta già avvenendo in via sperimentale in alcuni Paesi - pone problemi applicativi ed etici che il Parlamento ha il dovere di individuare, approfondire e risolvere. La finalità della proposta avanzata dal senatore Bazoli è quella di assicurare un contributo di qualità della Commissione giustizia nel suo complesso rispetto a un tema che certamente avrà un impatto sulle generazioni future.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda nel ritenere il tema dell'intelligenza artificiale di assoluta attualità, ritenendo non solo opportuno ma necessario che il Parlamento intervenga al fine di evitare che lo sviluppo tecnologico colga impreparato un settore altrettanto nevralgico come quello del diritto. Uno dei rischi sempre più evidenti per il sistema giuridico italiano è infatti rappresentato dalla standardizzazione e dalla imposizione normativa di modelli e contenuti per gli atti giudiziari. In alcuni Paesi, infatti, vengono già utilizzati degli algoritmi che hanno nei fatti introdotto una giustizia predittiva in cui lo spazio per l'interpretazione giuridica è molto ridotto. Se il diritto dovesse diventare un algoritmo, una mera applicazione matematica, è certamente necessaria una riflessione complessiva che coinvolga la scienza giuridica nel suo complesso e la professionalità di tutti gli operatori del diritto che si troveranno a confrontarsi con questa evoluzione tecnologica. Annuncia pertanto sin d'ora un avviso favorevole alla proposta avanzata dal senatore Bazoli.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), nel riservarsi di esprimere indicazioni più puntuali in merito alla proposta di indagine conoscitiva, fa presente che trattandosi di una sede formale troverà applicazione il parere della Giunta per il Regolamento del 31 ottobre secondo cui non è consentita la partecipazione a distanza alle audizioni né per i senatori né per gli auditi. Chiede pertanto alla Presidenza di approfondire per quanto possibile anche questo aspetto, nel tentativo di comporre e bilanciare gli interessi in gioco, tenendo in considerazione che molti esperti di intelligenza artificiale risiedono all'estero.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che convocherà un Ufficio di Presidenza in cui condividere il programma dell'indagine conoscitiva da sottoporre alla successiva deliberazione della Commissione, anche alla luce del dibattito svolto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata alle ore 13 di oggi, mercoledì 22 novembre, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.11. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,20

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE GRAZIANO, CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 188 E CONNESSI (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.